

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P650/4101 sott. 106/59

Roma, 05 novembre 2007

OGGETTO: D.P.R. 26 maggio 1959 - Tab. A n° 49 - Quesito.-

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, considerato che le fibre tessili sono: “filamenti che si prestano ad essere trasformati in filati e quindi in tessuti”, si condivide il parere di codesto Comando in merito alla assoggettabilità al punto 49 del D.P.R. 689/55¹ unicamente delle tipologie individuate ai punti 1 e 2 della nota cui si risponde.

Parere della Direzione Interregionale

In Allegato alla presente si trasmette, il quesito pervenuto dal Comando di Venezia, inerente l'oggetto.

Al riguardo lo scrivente ritiene che ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al DPR n. 547/1955 si debba fare riferimento alle definizioni di cui al DPR n. 689/1959 con specifica valutazione dei singoli casi.

Si rimane in attesa del parere di codesto Ministero.

Parere del Comando

Il D.P.R. in oggetto al punto 49 della tabella A cita, come attività soggette, i “Magazzini di deposito di fibre tessili e vegetali ed atificiali² che bruciano con sviluppo di fiamma” prescindendo dalla quantità di materiale presente, citata invece al punto 48 del D.M. 16.02.82 “Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi da 50 q.li in sù”.

Al fine di una corretta interpretazione del punto in oggetto si richiede quali tra le seguenti attività, chiaramente qualora abbiano un quantitativo inferiore a 50 q.li di materiale, siano da ritenersi rientranti³ al punto 49 del D.P.R. citato:

- 1) edifici esclusivamente adibiti a deposito di fibre tessili, ecc.,
- 2) edifici adibiti a lavorazione o produzione di fibre tessili, ecc, nei quali siano presenti locali specificatamente adibiti a magazzino di tale materiale,
- 3) negozi di abbigliamento, anche di limitata dimensione, dotati di una zona o di un locale adibiti a magazzino,
- 4) aziende di lavorazione nelle quali una zona dell'edificio (es. lavorazione tendaggi), ma direttamente inserita nella zona di lavorazione, è adibita a deposito con modeste quantità di materiale presente.

Questo Comando ritiene che siano da considerarsi soggette al punto 49 del D.P.R. 689/59 solamente quelle citate ai punti 1 e 2.

Si rimane in attesa di un parere di merito da parte di codesto Ufficio.

¹ Leggasi “689/59”. N.d.R.

² Verosimilmente “artificiali”. N.d.R.

³ Verosimilmente “rientranti”. N.d.R.